

COMUNE DI REFRONTOLO

(Provincia di Treviso)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n 71 del 05.09.2019

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Segreteria della Giunta

TITOLO II: LA GIUNTA COMUNALE

Capo I: Organizzazione della Giunta Comunale

Art. 3 - La Giunta Comunale

Art. 4 - Composizione della Giunta Comunale

Art. 5 - Entrata e permanenza in carica

Capo II: Compiti, funzioni e doveri degli Assessori

Art. 6 - Compiti degli Assessori

Art. 7 - Obbligo del segreto

TITOLO III: ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 8 - Attività della Giunta Comunale

Art. 9 - Competenza della Giunta Comunale

Art. 10 - Sedute

Art. 11 - Convocazione e ordine del giorno

Art. 12 - Partecipazione del Segretario Generale

Art. 13 - Partecipazione di non componenti la Giunta Comunale

Art. 14 - Trattazione dell'ordine del giorno

Art. 15 - Approvazione delle proposte

Art. 16 - Processo verbale

Art. 17 - Deliberazioni

Art. 18 - Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 19 - Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

Art. 20 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Art. 2

Segreteria della Giunta

1. Il Segretario Comunale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti alla partecipazione alle sedute della Giunta Comunale, è assistito da un Ufficio di Segreteria.

TITOLO II LA GIUNTA COMUNALE

Capo I

Organizzazione della Giunta Comunale

Art. 3

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, secondo quanto disciplinato dallo Statuto Comunale.

2. La Giunta elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo. Delibera, altresì, i regolamenti rimessi alla propria competenza.

Art. 4

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta da un numero di membri stabiliti dalla legge e dallo Statuto Comunale, oltre al Sindaco, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra coloro che sono ritenuti idonei a collaborare nel governo del comune ai fini del perfezionamento e dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Possono essere eletti cittadini non facenti parte del consiglio, fino al massimo della metà del numero di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.

4. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 5

Entrata, permanenza in carica e cessazione dalla carica

1. Il Sindaco in carica all'atto della proclamazione nomina con atto scritto i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, i quali dichiarano in forma scritta l'accettazione della nomina. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori e della loro accettazione nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La Giunta entra in carica allorché tutti gli Assessori hanno dichiarato in forma scritta l'accettazione della nomina.
3. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. I componenti della Giunta comunale cessano dalla carica nel caso di dimissioni, impedimento temporaneo o permanente, revoca, decadenza o decesso.
5. Il Sindaco può revocare, con atto motivato, uno o più assessori, notificando agli stessi il relativo provvedimento.
6. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate in forma scritta al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
7. L'impedimento temporaneo e l'impedimento permanente sono accertati dal Sindaco.
8. La cessazione dalla carica di uno o più Assessori non impedisce allo stesso organo di deliberare senza l'Assessore o gli Assessori cessati fino a quando il Sindaco non avrà provveduto alla relativa sostituzione.
9. Il Sindaco procede alla sostituzione dei membri della Giunta cessati dalla carica per i motivi di cui ai precedenti commi.
10. Dei provvedimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

CAPO II

Compiti, funzioni e doveri degli Assessori

Art. 6

Compiti degli Assessori

1. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dallo stesso e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Il Sindaco può altresì incaricare singoli Assessori di compiti particolari.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge; ne assume le funzioni nei casi previsti dall'art. 53 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 7

Obbligo del segreto

1. Gli Assessori sono tenuti al segreto d'ufficio.

TITOLO III

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 8

Attività della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività.

Art. 9

Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri organi, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai sensi dello Statuto Comunale, la Giunta esercita la vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali al Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi delle singole strutture.

Art. 10

Sedute

1. La Giunta si riunisce, di norma, una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sedute nella propria sede, all'interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. La Giunta può svolgersi in audioconferenza o in videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al Segretario Comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di vedersi e/o sentirsi simultaneamente, colloquiare reciprocamente, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. La riunione si deve ritenere svolta nel luogo ove è presente la maggioranza dei partecipanti o, in mancanza, ove è presente il Presidente.

Art. 11

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca la Giunta.
2. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta, costituenti proposte di deliberazioni e informative.
3. La Giunta viene convocata dal Sindaco, di norma, oralmente o anche avvalendosi di strumenti telematici.

Art. 12

Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale:
 - a) partecipa alle riunioni della Giunta se necessario con l'assistenza dell'ufficio di segreteria;
 - b) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
 - c) svolge ogni altro compito relativo al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori della Giunta richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 13

Partecipazione di non componenti la Giunta Comunale

1. I Funzionari, invitati dal Sindaco ed autorizzati dal Segretario Comunale, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e Intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze personali.

Art. 14

Trattazione dell'ordine del giorno

1. Gli oggetti vengono di norma trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita nell'ordine del giorno.

Art. 15

Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Art. 16

Processo verbale

1. Di ogni seduta, il Segretario Comunale, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, redige il processo verbale.

2. Il processo verbale, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, deve:

- a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi degli Assessori presenti all'appello di apertura e l'annotazione degli Assessori giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
- b) indicare le deliberazioni, i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e le dichiarazioni espressamente dettate a verbale dal singolo Assessore;
- c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
- d) indicare se la seduta si è svolta in audioconferenza o in videoconferenza.

Art. 17

Deliberazioni

1. Presso la Segreteria è conservata in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale l'originale delle deliberazioni votate ed approvate.

Art. 18

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta, sono trasmesse ai Capigruppo Consiliari, secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 19

Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. In caso d'urgenza, la Giunta delibera l'immediata eseguibilità.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dall'esecutività della deliberazione di Giunta Comunale che lo approva.